



COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE
PER IL PERSONALE COINVOLTO NEL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO
EVASIONE IMU**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 10.10.2019

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Costituzione del Fondo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Destinazione del Fondo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Trattamento accessorio</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 4</i>

Articolo 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU.

Articolo 2
(Costituzione del Fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento, è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel conto consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3
(Destinazione del Fondo)

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi.

Art. 4
(Trattamento accessorio)

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli

obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente non può superare il 15% del trattamento annuo lordo di ciascuno.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Finanziario e Tributi, vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del recupero evasione e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della Performance, tenuto conto della tabella di ripartizione indicata nel Regolamento.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate all'anno successivo.

Art. 5 **(Entrata in vigore)**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Le attività poste in essere dall'ufficio Tributi dall'inizio dell'anno 2019 fino all'operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.
3. La delegazione trattante di parte pubblica e sindacale concordano che gli istituti del presente regolamento siano oggetto di verifica entro il 31 luglio di ogni anno

INCENTIVO IMU:

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE

La determinazione dell'importo da liquidare viene effettuata sulle somme riscosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione,

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Dirigente del Settore Tributi max 10%
- Personale del Servizio Tributi max 80%

Da suddividersi in relazione alla valutazione valida ai fini della produttività

- Unità a supporto max 5%

In via prioritaria proveniente dall'ufficio ragioneria

- Ufficio Ragioneria e ufficio Segreteria max 5%

Da suddividersi in parti uguali tra i dipendenti inquadrati in categoria B e C

E' possibile che si preveda la partecipazione anche solo di una parte delle suddette figure. In ogni caso, il totale ripartito sarà sempre pari al 100%. La ripartizione sarà effettuata a consuntivo secondo il ciclo della performance e le valutazioni individuali.